

Le rassegne del Bollettino ADAPT

# Rassegna della giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di lavoro

a cura di Francesco Catalfamo  
e Maria Giovannone



**LabourLawyers**



## **Rassegna giurisprudenza in materia di danni cagionati al lavoratore dalla attività criminosa di terzi (cosiddetti rischi da security)**

*Francesco Catalfamo, Maria Giovannone*

**1.** Premessa. - **2.** Il riconoscimento del rischio da attività criminosa di terzi (cosiddetto rischio *security*) – **3.** I confini della responsabilità del datore di lavoro. – **4.** Tutela antinfortunistica e attività criminosa di terzi.

**1.** La Giurisprudenza si è soffermata più volte, nel corso degli anni, sull'analisi delle conseguenze civili, penali e previdenziali di un infortunio o della morte di un lavoratore sul luogo di lavoro, causati dall'attività criminosa di terzi. La maggior parte delle pronunce riguarda la verifica di tali eventi nel settore bancario, in quello postale, nonché nel corso dello svolgimento delle attività dei servizi di vigilanza privata o comunque attività aventi ad oggetto la custodia o il maneggio di valori e tratta in buona parte di casi aventi ad oggetto la commissione di fatti, afferenti all'area della criminalità comune, quali rapine o aggressioni.

Non vi è dubbio tuttavia che, come dimostrato dalle statistiche nazionali e internazionali, oltre che più semplicemente dalle rassegne di cronaca, molto più ampio sia il novero dei rischi riconducibili all'area della cosiddetta *security* aziendale, come più esteso è l'ambito di incidenza per comparto dei fenomeni lesivi derivanti dalla attività criminosa di terzi. Un esempio emblematico sono il settore dell'Energia e dei Trasporti. Invero su tali settori e sui lavoratori e gli addetti allo stesso appartenenti, oltre ai rischi più noti e censiti per la salute e sicurezza, incombono normalmente anche rischi di sicurezza originati dalla attività criminosa di terzi (es. terrorismo, criminalità endemica, atti con finalità di turbamento dell'ordine socio-politico, etc...) che, pur essendo esterni alla attività produttiva, sono prevedibili e considerabili quali rischi "ambientali" inscindibilmente connessi allo svolgimento dell'attività produttiva stessa, e pertanto assoggettati alla disciplina di cui all'art. 2087 c.c. e alle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 4012 del 20 aprile 1998; Cass. n. 5048 del 6 settembre 1988.; Cass. n. 7768 del 17 luglio 1999; nonché da ultimo Cass., n. 8486 dell'8 aprile 2013). Nell'attesa del consolidamento di una giurisprudenza più copiosa, che abbracci le fattispecie afferenti a tutti i settori interessati dal predetto fenomeno, i principi enunciati nelle pronunce ad oggi disponibili e che si passano qui di seguito in rassegna, possono essere senza dubbio utilizzati quale presupposto giuridico per il riconoscimento delle tutele prevenzionistiche, risarcitorie e indennitarie a favore dei lavoratori colpiti da tali eventi, in tutti i settori produttivi interessati.

**2.** Gli orientamenti giurisprudenziali convergono nel valutare la probabilità di eventi infortunistici correlati ad episodi criminali messi in atto da terzi alla stregua di un vero e proprio rischio professionale del quale il datore di lavoro non può non farsi carico in un'ottica di prevenzione e tutela delle condizioni dei lavoratori. Tale interpretazione trova il proprio fondamento giuridico in una lettura estensiva dell'art. 2087 c.c., norma di chiusura in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, che impone all'imprenditore di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che, secondo la migliore scienza ed esperienza, nonché della particolarità del lavoro, siano necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Inoltre, per quanto concerne

gli obblighi assicurativi e le prestazioni indennitarie e previdenziali agli stessi riconducibili, la giurisprudenza ha operato da tempo l'applicazione estensiva delle disposizioni di cui al d.p.r. n. 1124 del 1965 (cosiddetto Testo Unico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

Molto significativa per entrambe le prospettive - prevenzionistica in senso stretto e risarcitoria da una lato e assicurativa e indennitaria dall'altro - è la sentenza della Corte di Cassazione del 20 aprile 1998, n. 4012, in cui si è chiarito che *“L’obbligo dell’imprenditore di tutelare l’integrità fisiopsichica dei dipendenti impone l’adozione non solo di misure di tipo igienico sanitario o antinfortunistico, ma anche di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione di detta integrità nell’ambiente od in costanza di lavoro in relazione ad attività, pur se allo stesso non collegate direttamente come le aggressioni conseguenti all’attività criminosa di terzi, in relazione alla frequenza assunta da tale fenomeno rispetto a determinate imprese ed alla probabilità del verificarsi del relativo rischio, non essendo detti eventi coperti dalla tutela antinfortunistica di cui al dpr. n. 1124 del 1965 e giustificandosi l’interpretazione estensiva della predetta norma alla stregua del rilievo costituzionale del diritto alla salute che dei principi di correttezza e buona fede”*.

Come ribadito in numerose altre pronunce pertanto, alla luce dell'articolo 2087 c.c., il datore di lavoro non solo è tenuto a predisporre le migliori misure tecnicamente possibili di tipo igienico, sanitario e antinfortunistico, ma anche quelle volte ad evitare eventi, come l'aggressione ad opera di terzi, che, benché non direttamente legati al processo produttivo, si presentino in alcuni settori con frequenza periodica (nelle fattispecie quello bancario). Ciò in ragione sia del rilievo costituzionale attribuito al diritto alla salute (art. 32 cost.), sia dei principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1135 c.c.) ai quali il rapporto lavorativo si deve informare. D'altra parte, l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per infortunio sul lavoro o malattia professionale opera esclusivamente per i soli eventi coperti dall'assicurazione obbligatoria, mentre per i danni subiti dal lavoratore eccedenti tale copertura che siano comunque causalmente ricollegabili alla nocività dell'ambiente di lavoro, viene in rilievo, come fonte della suddetta responsabilità, la norma dell'art. 2087 (Cass. 6 settembre 1988, n. 5048; Cass. 3 settembre 1997, n. 8422; Cass. 20 aprile 1998, n. 4012).

Con le sentenze 6 settembre 1995 n. 9401 e 8 aprile 2013 n. 8486, la Corte di Cassazione, accogliendo in entrambi casi le ragioni degli istanti, ha aggiunto che l'attività di prevenzione rispetto a fattori esterni all'attività lavorativa deve essere effettuata tenendo in considerazione, oltre le caratteristiche del settore, anche il luogo fisico nel quale l'ambiente lavorativo è collocato. Attraverso l'effettuazione di un'analisi dei rischi che tenga conto anche delle esperienze pregresse, inoltre, eventuali eventi dannosi possono essere previsti e prevenuti mediante la predisposizione di opportune ed idonee misure di sicurezza. Entrando nello specifico della pronuncia dell'8 aprile 2013 n. 8486, il dipendente dell'ufficio postale - vittima di un infortunio nel corso di una rapina - aveva indicato in modo circostanziato nel proprio ricorso il malfunzionamento del sistema di allarme, la mancata installazione di vetrate antisfondamento ed antiproiettile, di doppie porte con apertura alternata e comando di blocco automatico, di impianti di videoregistrazione, di vigilanza a mezzo guardie giurate.

La Corte, tra l'altro, esprimendosi pochi giorni dopo su un caso analogo, relativo ad un lavoratore rimasto ferito durante una rapina in banca (vedi Cass. 11 aprile 2013, n. 8855), ha chiarito che, fermo il fatto che luoghi quali banche ed uffici postali, ove tipicamente si trovano in giacenza notevoli quantità di denaro contante, sono sempre potenzialmente esposti al rischio di rapine, l'accoglimento (o il rigetto) della domanda del ricorrente dipende dall'accertamento di effettive omissioni rispetto all'adozione di adeguate misure di sicurezza. Pertanto, la Corte ha giudicato insufficiente l'allegazione relativa alla violazione delle prescrizioni di cui all'art. 2087 c.c., presentata dall'impiegato di banca, attore nel processo, asserendo che il solo rilievo dell'adibizione

del prestatore presso una sede lavorativa notoriamente esposta al rischio di azioni criminose di terzi, non basta ad ascrivere l'evento dannoso verificatosi a fatto colposo del convenuto.

Di certo rilievo è poi la pronuncia 7 novembre 2005 n. 21479, nella quale la Corte ha riconosciuto illegittimo il licenziamento di un addetto al casello autostradale, il quale, vittima di ripetute rapine, si era astenuto dal lavoro, dopo aver invano più volte sollecitato il datore ad approntare le opportune misure al fine di migliorare le condizioni di sicurezza sul luogo del lavoro. Nella circostanza, il lavoratore ha dunque legittimamente fatto ricorso all'eccezione *inadimplenti non est adimplendum* secondo correttezza e buona fede, atteso che il rischio alla propria incolumità psicofisica cagionato dall'inadempimento del datore, a norma dell'art. 2087 c.c., non aveva natura extra-lavorativa, ma trovava bensì occasione nell'esecuzione della prestazione.

In taluni casi non è sufficiente che il datore di lavoro organizzi tutti i mezzi in astratto idonei ad assicurare la massima sicurezza tecnicamente possibile, deve infatti altresì vigilare affinché questi siano concretamente utilizzati dai propri dipendenti dall'inizio alla fine del servizio, ed anche nella zona prospiciente il luogo di lavoro, se ugualmente pericolosa. Le prescrizioni dirette a tutelare i lavoratori sono invero volte a prevenire anche gli effetti perniciosi causati da loro comportamenti disattenti, imperiti, negligenti o imprudenti, a meno che sia provata l'assoluta abnormalità, atipicità ed eccezionalità degli stessi. Per questo motivo, la Corte di Cassazione ha ritenuto responsabile l'Istituto di Vigilanza datore di lavoro che aveva ommesso di accertarsi che il giubbotto antiproiettile fosse effettivamente indossato da una guardia giurata, poi uccisa nel corso di una rapina (Cass. 9 maggio 2011, n. 10097).

In applicazione dei medesimi principi, rileva sottolineare che il datore di lavoro è imputabile anche penalmente per cooperazione colposa al delitto doloso commesso da terzi. Ciò si verifica nel caso in cui una determinata condotta inosservante degli obblighi dettati da specifiche disposizioni normative riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro, oltre che della comune prudenza e diligenza, sia valutata dal giudice causalmente efficiente, unitamente al comportamento doloso di terzi, a cagionare il reato. In altri termini, il datore è responsabile poiché è la propria negligenza ad aver ingenerato la possibilità che l'evento criminoso si realizzasse. Essendo il datore di lavoro, in forza dell'art. 2087 del codice civile, garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, l'evento lesivo derivante da un'inottemperanza dell'obbligo di tutela gli viene imputato secondo il meccanismo reattivo previsto dall'art. 40, comma 2 c.p., nel quale si afferma che "non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo". Nell'eventualità di un infortunio mortale, è altresì applicabile l'aggravante specifica di cui all'art. 589, comma 2 c.p. (Cass. pen. 4 luglio 2006, n. 32286). Analogamente, nel caso in cui non abbia assunto tutte le misure preventive dettate dalle norme afferenti alla tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, il datore di lavoro è responsabile penalmente anche qualora non sia un lavoratore a subire il danno, ma un terzo (Cass. pen. 9 ottobre 2002, n. 39680).

**3.** L'interpretazione estensiva dell'art. 2087 del codice civile non può però spingersi sino a configurare una responsabilità oggettiva dell'impresa per ogni infortunio causato da attività criminose di terzi. In effetti, la disposizione di cui all'art. 2087 statuisce un'obbligazione di mezzi, non di risultato. Ciò significa che il datore è chiamato ad adottare tutte le precauzioni suggeritegli dall'evoluzione della tecnica e dall'esperienza, secondo criteri di ragionevolezza e prevedibilità, ma se ciò non risulti sufficiente ad impedire il verificarsi di infortuni, l'imprenditore non è responsabile. Da ciò discende che il dipendente il quale ricorra in giudizio non può limitarsi a lamentare il danno subito, ma deve indicare nello specifico quali siano le cautele che il datore avrebbe dovuto assumere, restando in capo a quest'ultimo l'onere di provarne l'avvenuta adozione (Cass. 28 febbraio 2012, n. 3033; Trib. Bari 3 gennaio 2007; Trib. Bari 22 maggio 2007).

Allo stesso modo, la collocazione del lavoratore in una sede ritenuta a rischio, o il riferimento generico all'assenza di congrui accorgimenti atti ad evitare il fatto, non possono integrare, in difetto

di ulteriori allegazioni circa la condotta datoriale colpevole, una responsabilità imprenditoriale in caso di aggressioni di terzi. (Cass. 11 aprile 2013, n. 8855; Cass. 17 maggio 2013, n. 12089).

Come esaustivamente argomentato dalla Corte di Cassazione in diverse pronunce successive, ai sensi dell'art. 1374 c.c., l'obbligo di sicurezza posto a carico del datore è inserito nel sinallagma contrattuale. Pertanto, la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. è di carattere contrattuale, con la conseguenza che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini fissati dall'art. 1218 c.c. inerente all'inadempimento delle obbligazioni. Il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno da infortunio sul lavoro deve dunque provare l'inadempimento contrattuale del datore, il danno subito e il nesso causale tra quest'ultimo e la predetta violazione. A tale scopo egli può limitarsi ad allegare le circostanze in cui si è concretato l'inadempimento della controparte, mentre è il debitore-datore convenuto ad essere gravato dell'onere di provare il proprio adempimento, o che l'inadempimento sia dovuto a causa a lui non imputabile. Non è necessario che il ricorrente specifichi precisamente le norme antiinfortunistiche violate dal datore, ma deve indicare gli elementi che contribuiscono a configurare la nocività dell'ambiente di lavoro (Cass. 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 6 luglio 2002, n. 9856; Cass. 13 agosto 2008, n. 21590; Cass. 17 febbraio 2009, n. 3788; Cass. 18 luglio 2013, n. 17585).

4. Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, ai fini della tutela antinfortunistica l'aggressione ad opera di terzi rientra nell' "occasione di lavoro".

In precedenza si era ritenuto che l'evento criminoso comunque causato interrompesse il nesso causale tra attività lavorativa e infortunio e che pertanto quest'ultimo non fosse indennizzabile dall'INAIL. Il quadro giuridico iniziò a mutare a partire dalla sentenza della Corte Costituzionale 7 aprile 1981, n. 55, con la quale la Consulta dichiarò incostituzionale l'art. 1 del d.P.R. n. 1124/1965, Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in relazione all'art. 4 n. 1 dello stesso TU, nella parte in cui non comprendeva, nella elencazione delle attività protette, le persone che fossero comunque addette, in rapporto diretto con il pubblico, al servizio di cassa.

Alla luce dell'anzidetta pronuncia, che individuava nel maneggio di denaro una ulteriore ipotesi oggettiva di prestazione protetta, la giurisprudenza di legittimità ha in seguito scrutinato i casi di rapina, arrivando ad estendere il campo di copertura della tutela antinfortunistica perfino alle aggressioni verificatesi al di fuori del luogo di lavoro anche senza scopo di lucro, purché riconducibili in ultima istanza all'attività lavorativa svolta (Cass. 18 gennaio 1991, n. 430; Cass. 11 aprile 1998, n. 3747; Cass. 28 gennaio 1999, n. 774; Cass. 23 febbraio 1989, n. 1014; Cass. 21 luglio 1988 n. 4716; Cass. 13 dicembre 2000, n. 15691).

In merito ai limiti dell'ampliamento in via interpretativa della nozione di "occasione di lavoro" la giurisprudenza non è univoca. In particolare, secondo un primo orientamento più restrittivo, si raffigura un infortunio in occasione di lavoro allorché fra l'attività protetta e l'evento infortunistico sussista un nesso eziologico quantomeno mediato ed indiretto, vale a dire una correlazione obiettiva che non si risolva in una mera concomitanza di tempo e di luogo. In altri termini, il fatto risulta rilevante ai fini INAIL se è in ultima analisi ricollegabile al rischio intrinseco a determinate prestazioni, ovvero al rischio in astratto connesso all'esecuzione della prestazione lavorativa ed al perseguimento delle relative finalità (Cass. 18 settembre 2000, n. 12325; Cass. 1 febbraio 2000, n. 1109; Cass. 29 settembre 1999, n. 7486; Cass. 22 novembre 1999, n. 12930; Cass. 11 aprile 1998, n. 3752, Cass. 29 settembre 1999, n.10815).

Secondo altro orientamento, non meno consistente, la nozione di "occasione di lavoro" travalica in senso ampliativo i limiti concettuali della "causa di lavoro", afferendo *lato sensu* ad ogni fatto comunque ricollegabile al rischio specifico connesso all'attività lavorativa cui il soggetto è preposto. L'episodio indennizzabile ai sensi dell'art. 2 del d.p.r. n. 1124 del 1965 non può essere

circoscritto all'evento di esclusiva derivazione eziologica materiale dall'attività specifica espletata dall'assicurato, ma va ricondotto ad ogni accadimento infortunistico che all'occasione di lavoro sia ascrivibile in concreto. Ad escludere la rilevanza previdenziale, non basta neanche la constatazione del fatto che l'evento possa colpire astrattamente ogni comune soggetto, potendo verificarsi anche al di fuori dell'attività lavorativa tutelata, e sia connesso ai normali rischi della vita quotidiana privata. Ai fini della sua indennizzabilità, infatti, deve essere esaminato in relazione a tutte le circostanze di tempo e di luogo legate all'attività lavorativa svolta allo scopo di verificare la sussistenza di un rischio specifico, di un rischio cioè, che, derivante dalle condizioni particolari in cui la prestazione lavorativa viene fornita, finisce per gravare sull'assicurato in misura esclusiva o in misura maggiore rispetto a qualsiasi altra persona. Tra i fattori di rischio specifico, la Corte di Cassazione ha reiteratamente attribuito particolare enfasi alle condizioni ambientali e socio-economiche nelle quali l'attività lavorativa si spiega. Secondo questa tendenza giurisprudenziale, infine, gli unici episodi infortunistici che non possono essere ricondotti nell'ambito della normativa di tutela sono quelli la cui causa ultima è da ricercare in mere esigenze personali del tutto esulanti dall'adempimento dell'obbligazione contrattuale (c.d. rischio elettivo) (Cass. 17 dicembre 1998, n. 12652; Cass. 2 ottobre 1998, n. 9801; Cass. 11 aprile 1998, n. 3747; Cass. 5 maggio 1998, n. 4535; Cass. 19 aprile 1999, n. 3885; Cass. 27 novembre 1999, n. 13296; Cass. 7 novembre 2000, n. 14464).